



LEGGE 19 settembre 1990 n.108 (pubblicata il 27 settembre 1990)

Normativa sugli incarichi e supplenze nella Pubblica Amministrazione - integrazione dell'Allegato "D" alla Legge Organica

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 settembre 1990.

Art. 1

Supplenze interne

Qualora se ne verifichi la necessità, per assenze occasionali e comunque di durata non superiore a 30 giorni, nell'ambito del normale orario d'ufficio, tutto il personale ha l'obbligo di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il pronto e regolare disbrigo del lavoro.

In mancanza del superiore ne assume le veci quello fra i suoi dipendenti che immediatamente lo segue in ordine gerarchico.

In caso di impossibilità la sostituzione verrà disposta dal Capo del Personale tramite le pubbliche graduatorie.

Art. 2

Sostituzioni con funzioni superiori

In caso di sostituzioni interne per un periodo superiore a 26 giorni in qualifica superiore alla propria, ovvero in qualifica diversa da quella del ruolo di appartenenza ma provvista di un trattamento economico complessivo superiore, al dipendente compete la differenza di retribuzione iniziale tra le due qualifiche.

Tale trattamento non può protrarsi oltre i sei mesi qualora il posto sia reso vacante in maniera permanente.

Trascorso tale periodo si procede alla copertura del posto a norma della Legge 30 gennaio 1987 n.15.

Art. 3

Gerarchia ed anzianità del personale

La gerarchia fra i dipendenti è determinata dalla qualifica e nella stessa qualifica dal livello; nello stesso livello dall'anzianità di servizio.

La data di assunzione convenzionale determina l'anzianità di servizio. A parità di tale data l'anzianità è determinata dall'età, fatti salvi in ogni caso i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Il dipendente incaricato delle funzioni di qualifiche diverse da quella rivestita è considerato, agli effetti gerarchici, durante l'esercizio di dette mansioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

Art. 4

Le graduatorie di cui alla Legge 19 settembre 1989 n.95 sono applicate alla Pubblica Amministrazione per:

a) sostituzioni di personale in servizio nei Dipartimenti, Settori Autonomi, Aziende Autonome di Stato e C.O.N.S. in caso di assenza dal lavoro per periodi limitati, sempre che non sia possibile la sostituzione interna ai sensi degli articoli che precedono;

b) le sostituzioni di personale in posti resisi vacanti a seguito di pensionamento, dimissioni, decesso, licenziamento;

c) gli incarichi provvisori a tempo determinato quando si verificano imprevisti aumenti temporanei di lavoro, leggi particolari, nonché servizi straordinari delimitati nel tempo.

Gli eventuali cumuli di incarichi a tempo parziale devono essere valutati ed autorizzati dal Capo del Personale, su conforme parere della Commissione Consultiva di cui all'Art.96 della Legge Organica e tale cumulo non può comportare un orario complessivo superiore a quello previsto dalla Legge Organica, salvo un limite di tolleranza che dovrà essere considerato dalla stessa Commissione Consultiva.

Art. 5

Le sostituzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo si effettuano per tutto il periodo di assenza del titolare quando permanga invariato il motivo che l'ha determinato.

Qualora un posto sia vacante per lunghi periodi a seguito di assenza del titolare per distacchi politici, sindacali, diplomatici, o per aspettativa per motivi personali o a mente dell'art.9 della Legge 30 novembre 1982 n.105, l'amministrazione provvederà a ricoprire il posto per tutta la durata dell'assenza del titolare, a norma degli artt. 2 e 3 della presente legge o in via sussidiaria mediante ricorso alle pubbliche graduatorie.

L'eventuale sostituzione di colui che effettua la supplenza interna può protrarsi per l'intero periodo di assenza del supplente interno.

Le sostituzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo sono ammesse per un periodo di mesi due. Tale termine può essere prorogato nella sola condizione che nel frattempo sia emesso il relativo bando di concorso, fino alla copertura del posto, a norma della Legge 30 gennaio 1987 n.15.

Gli incarichi di cui alla lettera c), la loro durata ed il trattamento economico e normativo devono essere concordati con le Organizzazioni Sindacali, tenendo presente le diverse dotazioni organiche nel caso di mansioni previste o, se non previste, mansioni analoghe o affini.

L'Amministrazione può reperire tale persona sia attraverso le pubbliche graduatorie sia tra il personale già in ruolo, privilegiando:

- chi nell'ambito dell'unità operativa semplice ha la maggiore anzianità convenzionale;
- chi nel settore ha la maggiore anzianità convenzionale;
- chi nel Dipartimento ha la maggiore anzianità convenzionale.

Art. 6

Restano invariate le disposizioni previste per il personale insegnante di ogni ordine e grado di scuola.

Art. 7

Sono abrogati gli artt. 32, 33 e 34 della Legge Organica e la Legge 3 maggio 1977 n.19.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva